



COMUNE DI RIETI

Regolamento degli impianti sportivi

Sommario

TITOLO I	2
PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1) Finalità	2
Art. 2) Definizioni	3
Art. 3) Classificazione degli impianti.....	5
Art. 4) Principi di utilizzo e gestione.....	5
Art. 5) Quadro delle competenze.....	6
Art. 6) Competenze del Consiglio Comunale.....	6
Art. 7) Competenze della Giunta Comunale	7
Art. 8) Competenze della Consulta dello Sport	7
Art. 9) Competenze del Servizio impianti sportivi e dei Responsabili dei servizi	7
Art. 10) Programmazione ed uso degli impianti sportivi comunali.....	8
Art. 11) Tipologia di gestione.....	8
Art. 12) Destinatari della concessione di spazi.....	10
Art. 13) Palestre scolastiche	10
TITOLO II	11
CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI.....	11
Art. 14) Principi generali.....	11
Art. 15) Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto.....	11
Art. 16) Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione	12
Art. 17) Concessione per uso straordinario	13
Art. 18) Concessione in autogestione	13
Art. 19) Uso dell'impianto	14
Art. 20) Rispetto degli impianti ed attrezzature.....	15
Art. 21) Installazioni particolari	15
Art. 22) Tariffe d'uso	16
Art. 23) Norma di salvaguardia e rateizzazione	16
Art. 24) Penalità.....	17
TITOLO III.....	17
AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	17
Art. 25) Principi generali.....	17
Art. 26) Condizioni generali di gestione e di affidamento	18
Art. 27) Contratto di servizio e concessione.....	19
Art. 28) Forme di gestione impianti sportivi con rilevanza economica.....	19
Art. 29) Forme di gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica.....	21
Art. 30) Garanzie	22
Art. 31) Manutenzioni	23

Art. 32)	Concessioni degli impianti sportivi per esigenze temporanee	24
Art. 33)	Obblighi del Concessionario.....	24
Art. 34)	Deposito di oggetti negli impianti.....	27
Art. 35)	Condizioni dell'impianto.	27
Art. 36)	Pubblicità	27
Art. 37)	Attività economiche.....	28
Art. 38)	Facoltà del concessionario.....	28
Art. 39)	Decadenza.....	28
Art. 40)	Revoca,	29
Art. 41)	Pubblicità e pubblico.....	30
Art. 42)	Disciplina transitoria.....	30
Art. 43)	Disposizioni finali.....	30

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1) Finalità

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e delle strutture messe a disposizione del mondo sportivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e le modalità appresso disciplinate.
- 2) Gli impianti sportivi comunali, costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti e le eventuali attrezzature in essi esistenti, sono destinati all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
- 3) L'Amministrazione Comunale garantisce a tutte le categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.
- 4) La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio "Turismo/Servizi Sociali/Cultura" o altro diversamente nominato nell'Organigramma delle competenze degli Uffici comunali.
- 5) L'uso degli impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine sono da considerare di interesse generale:
 - a. l'attività formativa e sportiva per preadolescenti e adolescenti;
 - b. l'attività sportiva per le scuole;

- c. l'attività agonistica e non agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - d. l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - e. l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
- 6) I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini.
 - 7) I servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
 - 8) I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.
 - 9) Il Comune di Rieti riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone ove possibile la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività.
 - 10) Il Comune di Rieti riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 2) Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. **Impianto Sportivo:** luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive. Gli impianti Sportivi comunali appartengono, salvo eccezioni, al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ult. comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.
 - b. **Attività ludico-motoria/amatoriale:** attività praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. L'attività ludico-motoria/amatoriale, non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.
 - c. **Attività sportiva non agonistica:** Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:
 - i. Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;

- ii. Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
- iii. Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
 - d. **Attività sportiva agonistica:** Per attività agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
 - e. **Forme d'utilizzo e Gestione:** modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi.
 - f. **Concessione in uso:** provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività nello stesso previste per un periodo di tempo limitato (giorni- ore), dietro un corrispettivo espressamente previsto nel Tariffario approvato e vigente pro tempore per i Servizi a domanda individuale.
 - g. **Tariffe:** somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.
 - h. **Impianti a rilevanza economica:** impianti che pur essendo di pubblica utilità, rientrano in contesto di mercato di interesse per gli imprenditori, in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

La distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività, di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una possibile competizione sul mercato.
 - i. **Impianti non a rilevanza economica:** impianti nei quali viene erogato un servizio non a rilevanza economica, ossia un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire.

j. **Impianti a valenza cittadina:** impianti che assolvono funzioni d'interesse generale rispetto alla Città di Rieti tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell'utenza servita.

k. **Impianti di frazione:** impianti che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per capienza e caratteristiche strutturali si rivolgono ad un bacino d'utenza locale, comprese le palestre scolastiche.

l. **Concessione di servizi:** contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

m. **Rischio operativo:** rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Art. 3) Classificazione degli impianti

- 1) Gli impianti sono divisi in:
 - a. Impianti aventi rilevanza economica
 - b. Impianti privi di rilevanza economica
 - c. Impianti a valenza cittadina
 - d. Impianti di frazione

Art. 4) Principi di utilizzo e gestione

1) Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/ o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a. Eguaglianza dei diritti degli utenti:

Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per

motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

b. Imparzialità:

Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

c. Regolarità del servizio:

È assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

d. Partecipazione:

Dev'essere favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

e. Efficienza ed efficacia:

Dev'essere assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Art. 5) Quadro delle competenze

1) Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- a. il Consiglio Comunale;
- b. la Giunta Comunale;
- c. la Consulta dello Sport, se istituita;
- d. i Responsabili dei Servizi, ognuno per le proprie competenze.

Art. 6) Competenze del Consiglio Comunale

1) Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo e programmazione quali:

- a. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- b. l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;

c. la dichiarazione di impianto sportivo di rilevanza economica o di non rilevanza economica sia esso esistente o di nuova costituzione e/o acquisizione;

d. l'approvazione degli schemi di convenzione per la gestione in concessione degli impianti sportivi a rilevanza economica.

2) Con il presente Regolamento il Consiglio Comunale delega la Giunta Comunale per l'approvazione degli schemi di convenzione per gli impianti sportivi non a rilevanza economica e per la modifica e/o approvazione delle tariffe d'uso degli impianti.

3) Il Consiglio Comunale può attribuire ad uno o più dei suoi componenti, delle competenze specifiche nelle materie oggetto del presente Regolamento e può delegare alla Giunta Comunale o al singolo Assessorato le competenze ritenute più opportune, nei limiti delle disposizioni normative applicabili.

Art. 7) Competenze della Giunta Comunale

1) Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

a. la concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;

b. alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.

2) Il Sindaco e/o la Giunta Comunale, nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle attribuzioni e competenze loro spettanti ex lege, possono attribuire deleghe a singoli Assessori nelle materie oggetto del presente regolamento.

Art. 8) Competenze della Consulta dello Sport

1) Qualora istituita, la Consulta dello Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel Regolamento della Consulta stessa.

Art. 9) Competenze del Servizio impianti sportivi e dei Responsabili dei servizi

1) Il Servizio Impianti Sportivi ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione, ispirandosi ai principi di: imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.

- 2) Spetta ai Responsabili dei servizi, ognuno per le proprie competenze:
 - a. provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale
 - b. rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - c. stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;
 - d. curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi laddove gli stessi non siano stati, in tutto o in parte, diversamente affidati nell'ambito della convenzione di concessione o atto analogo;
 - e. esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 10) Programmazione ed uso degli impianti sportivi comunali

- 1) L'Ufficio Tecnico competente provvede alla classificazione e al censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio.
- 2) L'Assessore allo Sport e i Presidenti delle Federazioni sportive con affiliati residenti nel territorio comunale si incontrano periodicamente allo scopo di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione, l'attuazione dei principi e delle finalità indicate nel presente Regolamento, nonché di programmare l'esercizio delle attività sportive negli impianti sportivi comunali.
- 3) Il Servizio Impianti Sportivi, salva diversa scelta organizzativa dell'Amministrazione, ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l'utilizzazione degli impianti stessi.
- 4) La programmazione degli spazi è disposta dal Responsabile del Servizio Impianti Sportivi allo scopo designato.

Art. 11) Tipologia di gestione

- 1) Gli impianti sportivi comunali e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale.
- 2) La loro gestione può essere effettuata solamente con le seguenti modalità:
 - a. **Gestione diretta**

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente, anche in economia, dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b. Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società, Enti Sportivi regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive e, in generale, Soggetti giuridici compatibili con le vigenti disposizioni normative, mediante apposite convenzioni.

3) In via preferenziale, laddove compatibile con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti all'atto dell'affidamento, gli impianti sportivi sono affidati in gestione sociale pluriennale alle società sportive dilettantistiche, che hanno dimostrato impegno nella conduzione degli impianti sportivi e che manifestino la propria disponibilità a far fronte agli oneri per la conduzione e la manutenzione ordinaria prevista dal regolamento e a realizzare a proprie spese, ove necessario, opere di miglioria, quali l'ammodernamento e il potenziamento del verde, l'ammodernamento dei locali di pertinenza, la vigilanza e la custodia, al fine di ottenere un migliore utilizzo delle strutture stesse, in conformità ad apposito progetto proposto dalle associazioni stesse all'Ufficio Tecnico Comunale e approvato, ove necessario, dalla Giunta comunale.

4) La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a terzi, quali ad es. Società di servizi iscritte ad apposito albo della Camera di Commercio, o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante gare ad evidenza pubblica.

5) Qualora dovessero sorgere controversie in ordine alle modalità d'uso o all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata ad una Commissione composta dall'Assessore allo Sport, dal Presidente Provinciale della federazione Sportiva, dal Dirigente a cui il servizio fa riferimento e dal Responsabile del Servizio stesso. La Commissione, all'atto del suo insediamento, auto-disciplina la propria procedura di funzionamento e la modalità di gestione di eventuali stalli decisionali.

6) La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa è depositata presso il Servizio Impianti Sportivi, che provvede a programmare gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria ritenuti indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 12) Destinatari della concessione di spazi

- 1) Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a. Enti di promozione sportiva;
 - b. Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c. Istituzioni scolastiche;
 - d. Associazioni sportive studentesche e/ o gruppi sportivi scolastici;
 - e. Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale;
 - f. Soggetti giuridici non incompatibili con le finalità e le regole espresse dal presente Regolamento

Art. 13) Palestre scolastiche

- 1) Gli impianti sportivi comunali annessi alle scuole sono gestiti dai Dirigenti scolastici per lo svolgimento dell'attività sportiva degli alunni nell'ambito delle attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico.
- 2) Fuori dai casi previsti dal precedente comma, gli impianti in oggetto restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e non di promozione sportiva di giovani e adulti, ovvero per altre finalità di pubblico interesse.
- 3) L'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico stesso.
- 4) La convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico deve prevedere il vincolo all'utilizzo dei locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione, la definizione delle modalità d'uso e l'indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia dei locali stessi. La convenzione può, inoltre, prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante delle società sportive che utilizzano l'impianto.
- 5) Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico e previa apposita richiesta dell'Assessore allo Sport, l'impianto può

essere assegnato anche a società sportive dal Servizio Impianti Sportivi.

6) Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente al periodo di utilizzo da parte dell'Istituto scolastico sono a carico di quest'ultimo. Nel periodo in cui non viene utilizzato dall'Istituto scolastico, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico:

- a. del Servizio Impianti Sportivi tramite personale dipendente, o società/cooperative esterne;
- b. del Concessionario dell'impianto, ove esistente, ai sensi di quanto previsto dal titolo III del presente Regolamento;
- c. nell'ipotesi di autogestione ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento, di un soggetto individuato dal Servizio Impianti Sportivi, d'intesa con le società sportive eventualmente utilizzatrici dell'impianto.

TITOLO II CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 14) Principi generali

1) La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base delle disposizioni normative applicabili e comunque di valutazioni comparative trasparenti, ispirandosi ai principi di pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

2) Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie pro tempore applicabili in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- a. Concessione in uso annuale
- b. Concessione per uso straordinario
- c. Concessione in autogestione

3) Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi ed alle regole stabilite dal presente regolamento.

Art. 15) Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto

1) La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo allo scopo predisposto dall'Amministrazione Comunale, identico per tutti gli impianti.

2) L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti delle società sportive, ed in particolare, nel

caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.

3) L'atto di obbligazione deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

Art. 16) Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1) Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

2) In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia temporale, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva, ove compatibile con le disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti all'atto dell'affidamento.

3) A parità di condizioni, l'assegnazione dovrà valorizzare i seguenti soggetti, nei limiti delle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie applicabili:

- a. Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
- b. Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
- c. Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/ o sociale;
- d. Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

4) Per gli impianti a rilevanza cittadina verrà data precedenza al criterio sub a) e sub b). Per gli impianti di rilevanza circoscrizionale/frazioni verrà data precedenza al criterio sub c).

5) È causa di diniego della concessione dell'uso degli impianti a società o associazioni la circostanza che, in occasione di precedenti concessioni, le stesse non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, o siano incorsi in gravi inadempimenti nell'esecuzione di contratti con Pubbliche amministrazioni.

6) Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 12 dovranno farne richiesta almeno 30 gg prima al Responsabile del Servizio Impianti Sportivi. La richiesta dovrà essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante, ovvero dalla persona fisica richiedente.

7) Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni

prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività oggetto della richiesta.

8) Il Servizio Impianti Sportivi programma l'uso degli spazi in ragione delle richieste. Ove necessario, il Responsabile del Servizio si riunisce, laddove opportuno, con le società sportive e in genere con i gestori per definire eventuali problematiche dovessero essere sorte nella formulazione della programmazione.

Art. 17) Concessione per uso straordinario

1) Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al presente Regolamento, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, che ne stabilisce il costo orario, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata, o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2) Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non avere potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3) Il Responsabile del Servizio, ha facoltà di sospendere temporaneamente, o modificare, o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso la società, o il singolo atleta, non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 18) Concessione in autogestione

1) L'impianto può essere concesso in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 12 con esclusione delle singole persone fisiche.

2) L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.

3) Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione, le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.

4) La concessione in autogestione deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni

normative regionali, nazionali e comunitarie pro tempore vigenti.

Art. 19) Uso dell'impianto

- 1) In tutte le tipologie di affidamento/concessione degli impianti sportivi comunali, il soggetto giuridico, a qualunque titolo utilizzatore è custode del bene e, come tale, risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate, che si verificano durante il periodo in cui allo stesso è affidato.
- 2) Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio e dall'Amministrazione Comunale, debitamente accertato, comporta la decadenza della concessione degli spazi.
- 3) Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
- 4) I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
- 5) È consentito l'ingresso all'impianto:
 - a. Agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b. agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - c. alla persona fisica, debitamente autorizzata, ovvero munita di biglietto di ingresso;
 - d. Alle Autorità ed ai soggetti indicati dall'Amministrazione.
- 6) L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
- 7) L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
- 8) Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
- 9) La programmazione annuale e le tariffe d'uso dell'impianto vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 20) Rispetto degli impianti ed attrezzature

1) I richiedenti/concessionari s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi dei, dei servizi, in modo da:

- a. Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- b. Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- c. Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2) I richiedenti/concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

3) I richiedenti/concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 21) Installazioni particolari

1) Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2) Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3) Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport o alla Circoscrizione per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

4) Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 22) Tariffe d'uso

- 1) Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate, con apposito atto, dall'Amministrazione comunale.
- 2) Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/ o manifestazione o comunque per utilizzi di durata inferiore ad un anno, ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento in tutti gli altri casi.
- 3) La tariffa dovuta deve essere corrisposta mediante bonifico bancario/postale o bollettino postale esclusivamente a nome della associazione/ società sportiva/soggetto gestore che utilizza l'impianto, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, laddove ne ricorrano i presupposti normativi.
- 4) L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente viene effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
- 5) La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
- 6) In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
- 7) Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
- 8) Le concessioni di durata superiore ad 1 anno prevedono sempre il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) da intendersi quale deposito a garanzia. La convenzione può prevedere forme di garanzia aggiuntive e/o depositi di importo maggiore.
- 9) Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art. 23) Norma di salvaguardia e rateizzazione

- 1) L'Amministrazione può consentire ai soggetti utilizzatori morosi, per gravi ed oggettive

ragioni, una rateizzazione del debito.

2) La rateizzazione del debito dovrà essere assistita da idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria da mantenere valida per tutto il periodo della rateizzazione o da altra forma di garanzia immediatamente escutibile, compresi gli effetti cambiari, e comunque ritenute valide dal Dirigente

Art. 24) Penalità

1) Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso annua:

a. Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale, salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

b. La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 25) Principi generali

1) La gestione di impianti sportivi comunali si configura, salvo eccezioni, come servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto l'utilizzo del patrimonio pubblico da parte dell'Amministrazione si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, costituisce uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio della salute dei cittadini e della vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc..).

2) La valutazione della redditività o meno degli impianti sportivi è preliminare al suo affidamento. La redditività o meno degli impianti sportivi deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali, costi e modalità di gestione, tariffe per l'utenza

(libere o imposte), quote sociali, attività praticate, oneri manutentivi, attività accessorie, obiettivi della gestione sociale, e sulla base di un realistico piano finanziario.

- 3) Gli impianti a venti rilevanza economica sono affidati mediante concessione di servizi.
- 4) Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica (attualmente art. 164, co.3, del d.lgs. 50/2016) sono affidati mediante appalto di servizi, in quanto l'utilità finale non è resa ad una popolazione indifferenziata, ma direttamente all'ente locale e in assenza di rischio operativo;
- 5) In caso di uso associativo del bene privo di rilevanza economica, mediante concessione amministrativa dell'impianto da affidare sempre con procedura ad evidenza pubblica, seppur semplificata
- 6) La valorizzazione dell'associazionismo sportivo, della territorialità, della pregressa esperienza degli affidatari, il contesto sociale è ammissibile solo nel caso in cui sia compatibile con le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie pro tempore vigenti. In ogni caso la valorizzazione dell'associazionismo in un contesto sociale e progettuale può costituire elemento di valutazione delle proposte e delle offerte dei soggetti interessati.

Art. 26) Condizioni generali di gestione e di affidamento

- 1) Il gestore dell'impianto sportivo ha tutte le competenze gestionali.
- 2) Le tariffe applicate dal gestore agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale che, con apposita Deliberazione di indirizzo del Consiglio comunale, può stabilire che il gestore possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni caso, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
- 3) L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva il potere di indirizzo e controllo sull'attività del gestore, nonché la sorveglianza sulla corretta gestione contabile.
- 4) L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
- 5) Al gestore fanno capo, in ogni caso, tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, ivi comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti stessi. Per gli impianti privi di rilevanza economica può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del gestore stesso.

- 6) Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, ove previste, spettano al gestore.
- 7) Previa redazione di un piano economico l'Amministrazione comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico al gestore, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie e se compatibile con le disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie pro tempore vigenti.
- 8) La gestione può avere una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni, secondo le modalità ed i presupposti delineati all'atto dell'affidamento.
- 9) Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.

Art. 27) Contratto di servizio e concessione

- 1) La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione e di un contratto di servizio.
- 2) Il gestore deve sempre tenere informata l'Amministrazione di tutte le attività che si svolgono sugli impianti oggetto di affidamento.
- 3) La convenzione deve comunque contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dall'Amministrazione comunale; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
- 4) Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standard di qualità ed efficienza.
- 5) Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

Art. 28) Forme di gestione impianti sportivi con rilevanza economica

- 1) La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. vv) del Codice dei Contratti, deve

essere affidata, qualora il Comune non intenda gestirli direttamente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili) e comunque di tutte le disposizioni normative nazionali e comunitarie, pro tempore, applicabili.

2) Gli impianti sportivi a rilevanza economica possono essere dati in gestione per un massimo di anni 7 eventualmente prorogabili come indicato all'articolo che precede.

3) In deroga a quanto sopra, la durata della concessione può essere superiore a dieci anni (intesi come cinque anni più un rinnovo per ulteriori cinque anni nel massimo). In deroga a quanto sopra, la concessione può arrivare fino a venti anni nel solo caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. la concessione di servizi preveda investimenti economici del concessionario sull'impianto sportivo;
- b. il piano economico finanziario presentato dal concessionario, validato da professionista abilitato, evidenzia, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione fino ai 20 anni;
- c. l'investimento del concessionario riguardi lavori di manutenzione straordinaria e/o nuova costruzione;
- d. i beni di nuova costruzione vengano acquisiti al patrimonio comunale non appena ultimati, ovvero alla fine della concessione;
- e. i beni oggetto di intervento vengano riconsegnati, a fine concessione, perfettamente funzionanti, utilizzabili e mantenuti.

4) I criteri per la valutazione dell'offerta per la concessione del servizio sono stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative pro tempore applicabili e dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, tra i seguenti:

- a. rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b. attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
- c. esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e. livello di attività svolta;
- f. anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto

5) Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'Amministrazione individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 del presente articolo, anche con riferimento all'economicità della gestione e della conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:

- a. progetto di utilizzo;
 - b. fruibilità;
 - c. offerta economica;
 - d. piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - e. previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
- 6) L'Ente si riserva di individuare eventualmente ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 4 e 5 del presente articolo, individuati dalla singola procedura.
- 7) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 29) Forme di gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica

1) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV. Anche nel caso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, pertanto, va realizzata dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica anche se semplificata.

2) La procedura ad evidenza pubblica, ove non si opti per ampliare la platea degli aspiranti includendo anche soggetti diversi da quelli impegnati nello sport, può, in caso di impianti privi di rilevanza economica, laddove consentito dalle disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie pro tempore vigenti, essere limitata ai seguenti soggetti:

- a. Società e associazioni sportive dilettantistiche,
- b. Enti di promozione sportiva,
- c. Enti curanti discipline sportive associate
- d. Federazioni sportive nazionali,
- e. Consorzi, gruppi e associazioni fra i precedenti soggetti.

3) La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata per un massimo di anni cinque, rinnovabili fino ad ulteriori anni cinque.

4) Nel caso in cui la gestione sia affidata in forma gratuita, ovvero senza un canone d'uso,

la durata dell'affidamento non può essere superiore ad anni tre. Tale limite può essere elevato, fino ad un massimo di anni sei nel caso in cui la concessionaria proponga al Comune, e si impegni a realizzare, un progetto di investimento economico finalizzato a migliorare le infrastrutture degli impianti o a farsi carico della manutenzione straordinaria, nel qual caso la durata della concessione andrà dimensionata, sempre nei limiti di cui sopra, facendo riferimento in modo proporzionale al valore dell'investimento.

5) Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 30) Garanzie

1) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, all'atto della stipulazione della convenzione, debba essere tenuto a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni di lieve entità derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno a mezzo di polizza assicurativa. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate.

2) Per qualunque tipo di impianto le convenzioni devono prevedere che il Concessionario, stipuli una specifica polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni prodotti all'impianto oggetto di concessione e alle sue pertinenze, oltre che polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alla concessione in questione, con massimale definito dagli uffici volta per volta, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

3) In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad un valore definito di volta in volta dagli uffici.

4) Laddove fornita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice

civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

5) Le fideiussioni dovranno essere rese in favore del "Comune di Rieti" e intestate al Concessionario; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

6) Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

7) La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte del Concessionario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate.

Art. 31) Manutenzioni

1) La manutenzione ordinaria deve essere sempre prevista a carico del concessionario salvo diversa previsione della convenzione.

2) La manutenzione straordinaria deve essere prevista obbligatoriamente a carico del concessionario per affidamenti di impianti a rilevanza economica che prevedano una durata di concessione pari superiore a 10 anni salvo diversa previsione della convenzione. In caso di durata pari o minore la manutenzione straordinaria è, di norma, di competenza del Comune, salvo che nella convenzione non si disponga altrimenti.

3) Il Concessionario al fine di mantenere l'impianto sportivo in efficienza si obbliga:

a. ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, predisponendo un piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;

b. ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria offerti ed accettati in sede di affidamento e divenuti parte integrante del contratto di concessione.

c. a registrare gli interventi manutentivi eseguiti su apposito Registro delle Manutenzioni, come da piano di manutenzione previsto al precedente punto a) e con l'obbligo di conservazione dello stesso. Nel Registro delle manutenzioni, dovranno comunque essere

indicate le date, le modalità il soggetto esecutore di ciascun intervento che sarà effettuato lungo il periodo di concessione. Il Registro, che non sostituisce eventuali registri obbligatori (caldaie, impianti ecc.), dovrà essere reso disponibile ad ogni controllo.

4) In fase di predisposizione del Bilancio, annualmente, è prevista una voce di spesa a sostegno di una programmazione di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli impianti sportivi comunali, con priorità per gli interventi che prevedono la messa a norma degli impianti.

Art. 32) Concessioni degli impianti sportivi per esigenze temporanee

1) La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo, determinati su base forfettaria da parte del competente Ufficio Comunale.

2) Le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società Sportive regolarmente affiliate a detti Organismi, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l'orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisca ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.

2) Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell'attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno quindici giorni prima delle manifestazioni stesse.

Art. 33) Obblighi del Concessionario.

1) Il Concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:

a. deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;

b. salva esplicita preventiva autorizzazione, non può sub concedere il servizio e la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. È ammessa, previ accordi con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei

- confronti del Comune da parte del Concessionario;
- c. è obbligato ad osservare la maggiore diligenza possibile nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune; deve comunicare tempestivamente il verificarsi di fatti derivanti da eventi calamitosi o di forza maggiore in genere, al fine di definire con ogni ragionevole urgenza la sospensione dell'utilizzo dell'impianto, i danni subiti, la residua funzionalità anche al fine di vedere eventualmente sospeso il pagamento del canone concessorio;
 - d. deve entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, dettagliare il progetto di utilizzo presentato in sede di affidamento ed in particolare i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo e darne immediata comunicazione al Comune;
 - e. risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo;
 - f. inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal Concessionario stesso organizzata;
 - g. è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Rieti e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, mallestando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;
 - h. è espressamente obbligato ad attenersi e a far attenersi i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione;
 - i. deve vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto di automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;

- j. deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienicosanitarie vigenti;
- k. deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
- l. deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del Regolamento;
- m. deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- n. deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l'impianto sia in condominio;
- o. deve garantire scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- p. deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- q. deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il Concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra Concessionario e terzi;
- r. deve esonerare e malleare il Comune di Rieti da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
- s. deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice con clausole e per massimali di gradimento del Comune;
- t. deve liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
- u. deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati;

- v. deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
- w. non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il Concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti all'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
- x. deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
- y. deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
- z. deve attuare il progetto di utilizzo e il piano dettagliato delle manutenzioni presentato in sede di affidamento e contrattualizzato e deve presentare annualmente copia del bilancio societario approvato e corredato da idonea relazione nella quale siano dettagliate le singole poste ed indicate separatamente le entrate e le uscite riferite alla conduzione della struttura da quelle relative all'attività sportiva.

Art. 34) Deposito di oggetti negli impianti.

- 1) Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell'impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva.
- 2) È fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.
- 3) Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione del Servizio Impianti Sportivi.
- 4) Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.

Art. 35) Condizioni dell'impianto.

- 1) La concessione del servizio e il conseguente affidamento della gestione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano.

Art. 36) Pubblicità

- 1) Qualsiasi forma di pubblicità, all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento

del servizio, deve essere sempre autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.

Di norma il Concessionario, previa l'autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all'interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva.

2) Il Concessionario è responsabile della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.

3) Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e Regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. È data facoltà al Concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

Art. 37) Attività economiche

1) Il Concessionario ha facoltà di gestire nell'ambito dell'impianto sportivo, nel rispetto delle norme relative al commercio e previa autorizzazione dei competenti uffici eventuali attività accessorie che possano dare sostegno economico alla conduzione dell'impianto stesso (somministrazione alimenti e bevande, vendita articoli sportivi, ecc.). È fatto divieto di installare impianti e commercializzare articoli connessi al gioco d'azzardo.

Art. 38) Facoltà del concessionario.

1) Il Concessionario dell'impianto ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme di comportamento previste dal Regolamento di utilizzo dell'impianto o tenga un comportamento comunque ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge.

Art. 39) Decadenza

1) Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

a. uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;

- b. inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del Concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento in materia di obblighi del Concessionario;
- c. inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
- d. morosità nel pagamento dei canoni della concessione;
- e. indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;
- f. esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale;
- g. in casi di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all'impianto sportivo, da parte del Concessionario o dei suoi utilizzatori;
- h. gravi violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16 del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.

2) Fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni, in caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purché siano state preventivamente autorizzate da parte dei competenti Uffici Comunali sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.

3) Il competente Ufficio comunale determinerà il periodo necessario per il completo ammortamento dell'investimento effettuato dal Concessionario nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza, in base agli ordinari criteri di calcolo applicati in casi analoghi. Stabilito il valore economico di ogni singola annualità di ammortamento, il rimborso sarà concretamente determinato con riferimento all'effettivo periodo di tempo contrattuale non goduto.

Art. 40) Revoca.

1) Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse. In tal caso al Concessionario è rimborsato:

- a. il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio, al netto degli ammortamenti;

- b. le penalità e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore attuale della parte del servizio, pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione (art. 176, comma 4, Dlgs 50/2016).
- d. Tale disposizione è valida per gli impianti sportivi a rilevanza economica.

Art. 41) Pubblicità e pubblico

1) I cartelloni pubblicitari negli impianti sportive devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico del Soggetto che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di un canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. I corrispettivi spettano al Soggetto che ne ha richiesto l'installazione.

2) Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. La gestione dell'ingresso, della permanenza e dell'uscita del pubblico compete all'utilizzatore dell'impianto che assicura la vigilanza e il rispetto degli standard di sicurezza e comfort nonché la fruibilità da parte di ogni tipologia di utente richiesta dalle disposizioni normative vigenti, nonché dalle specifiche disposizioni aggiuntive eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale.

Art. 42) Disciplina transitoria

1) Il presente Regolamento si applica a tutte le concessioni il cui procedimento amministrativo di affidamento abbia avvio successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 43) Disposizioni finali

1) Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.

2) Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale e pubblicato sul sito istituzionale.